

Documento di Sintesi n. 0
CERTIFICATO DI DEPOSITO BNL SAFE BASE - 3 M

Intestato a:

CONDIZIONI ECONOMICHE

Ente Emittente	BNL S.p.A.
Codice BNL	671930
Durata mesi	3
Tasso Fisso Nominale Annuo Lordo ¹	0,10%
Ritenuta Fiscale	26% ²
Imposta di bollo	0,2% ³
Spese di sottoscrizione	€ 0
Spese invio comunicazioni periodiche in formato cartaceo ⁴	€ 0
Spese invio comunicazioni periodiche in formato elettronico ⁵	€ 0

Gli interessi sono calcolati in regime di capitalizzazione semplice (365/365).

Il pagamento degli interessi e del capitale avviene in unica soluzione alla data di scadenza. La valuta di decorrenza degli interessi è il giorno di emissione.

I Certificati di Deposito di tipo zero coupon sono esenti dai diritti di custodia e amministrazione del dossier titoli. I Certificati di Deposito vengono emessi alla pari.

Dopo la data di scadenza i Certificati di Deposito diventano infruttiferi.

NORME CHE REGOLANO I CERTIFICATI DI DEPOSITO

Art. 1 – Il Certificato di Deposito è rappresentativo di un deposito bancario vincolato ed è regolato dalle seguenti norme e, per quanto non specificato, dalle leggi vigenti. Ad esso si applicano le condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Il Certificato di Deposito viene rilasciato contro versamento del relativo importo. Il Certificato di Deposito è vincolato per il periodo indicato e pertanto non può essere estinto prima della scadenza del vincolo stesso, salvi i casi previsti dalla legge. Non è consentito effettuare sul Certificato di Deposito ulteriori versamenti rispetto al versamento iniziale né prelievi parziali.

Art. 3 – Il Certificato di Deposito è emesso direttamente dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella sola forma “in amministrazione”, cioè con carico del Certificato di Deposito stesso (dematerializzato) nel deposito titoli del Cliente (non è quindi emesso “con ritiro” da parte del Cliente a seguito di materializzazione del titolo tramite stampa su carta valori). Il Cliente prende atto pertanto che, ai fini della sottoscrizione del Certificato di Deposito, è condizione necessaria la titolarità di un deposito titoli presso la Banca.

Art. 4 – Il Certificato di Deposito è nominativo, non trasferibile ed il rimborso e la liquidazione degli interessi vengono effettuati sul conto corrente di regolamento del deposito titoli in cui è caricato il Certificato stesso. Il Cliente prende atto, pertanto, che la Banca sarà tenuta ad effettuare il rimborso e la liquidazione degli interessi sul predetto conto corrente di regolamento del deposito titoli, anche qualora esso fosse stato nel frattempo modificato. In caso di deposito titoli cointestato è ammessa l'intestazione del Certificato di Deposito a tutti i cointestatari o ad uno solo di essi.

Art. 5 – Gli interessi sono computati a partire dalla data di emissione con riferimento all'anno civile e, a seconda di quanto indicato nel Documento di Sintesi, sono corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza del vincolo ovvero liquidati o capitalizzati con la periodicità stabilita. Dopo la data di scadenza il Certificato di Deposito diventa infruttifero.

Art. 6 – Le imposte e tasse, presenti e future, relative al Certificato di Deposito sono a carico del Cliente.

Art. 7 – Ai sensi della vigente normativa bancaria, la Banca può, in presenza di un giustificato motivo, modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali, ad eccezione del tasso di interesse. La Banca comunica al Cliente queste modifiche per mezzo del supporto scelto dal Cliente ai fini dell'invio delle comunicazioni periodiche, con preavviso minimo di due mesi. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza penalità o spese e, in questo caso, in sede di recesso, verranno applicate le condizioni precedentemente praticate. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la Banca riterrà approvate le modifiche.

Art. 8 - Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

¹ Al lordo della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo.

² Ovvero la diversa ritenuta fiscale di volta in volta applicabile in base alla vigente normativa.

³ Ovvero il diverso importo di volta in volta applicabile in base alla vigente normativa.

⁴ Il rendiconto periodico della posizione in certificati di deposito verrà effettuato per il tramite del rendiconto finanziario integrato nell'ambito del deposito titoli, secondo la periodicità e le modalità per esso previste e pattuite. Il costo indicato in tabella è relativo al costo del predetto rendiconto finanziario integrato. Tale costo potrebbe variare anche in applicazione di quanto previsto nel relativo contratto del deposito titoli. In tale ultima ipotesi, l'avvenuta variazione del costo del rendiconto verrà rappresentata per mezzo del documento di sintesi periodico del deposito titoli.

⁵ Si rimanda alla precedente nota.



Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per approvazione e accettazione delle condizioni economiche e normative. Il dettaglio dell'operazione da me richiesta (tra cui, in particolare, il capitale investito ed il deposito titoli di riferimento) sono riportati nel modulo conferimento ordine da me separatamente sottoscritto.

Data

Firma Cliente

Dichiaro di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, c. 2, e 1342 cod. civ. - le seguenti clausole delle Norme che regolano i certificati di deposito: art. 2 – estinzione a scadenza naturale; art. 3 – apertura del deposito titoli; art. 7 – modifiche unilaterali.

Firma Cliente

Dichiaro di ricevere la copia di mia spettanza del presente documento costituito dal/i Documento/i di Sintesi, dalle Norme che regolano i certificati di deposito, dal Modulo standard per le informazioni di base sulla protezione dei depositi (in allegato) e del modulo di conferimento ordine, secondo modalità coerenti con la modalità di firma (cartacea ovvero elettronica) del prodotto, consapevole che, in ogni caso, una copia cartacea della documentazione è comunque sempre disponibile presso la Filiale BNL di riferimento.

Firma Cliente

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso BNL S.p.A. sono protetti da:	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (1) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione:	100.000 Euro per depositante e per ente creditizio (2) In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (3).
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 Euro. La BNL S.p.A. opera anche sotto BNL S.p.A.; Hello bank!
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altra persone:	Il limite di 100.000 Euro si applica a ciascun depositante separatamente (4)
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (5).
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatto:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) WWW.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it
Contatti per richiedere informazioni presso BNL S.p.A.	Telefono: +39 060. 060 Sito internet : www.bnl.it

Informazioni supplementari

(1) Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 Euro.

(2) Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EURO per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO.

(3) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016

(4) In caso di conti cointestati si applica il limite di 100.000 Euro per ciascun intestatario del rapporto.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 Euro. Il limite massimo di 100.000 Euro non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it

(5) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA), Tel. 0039 06-699861, E-mail: infofitd@fitd.it, www.fitd.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EURO) entro:

- 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
- 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023 il sistema di garanzia assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso.

Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi: a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso; b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace; c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo; d) l'importo da rimborsare eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96 -quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

Documento di Sintesi n. 0
CERTIFICATO DI DEPOSITO CD BNL SAFE BASE - 3 M

Intestato a:

CONDIZIONI ECONOMICHE

Ente Emittente	BNL S.p.A.
Codice BNL	671930
Durata mesi	3
Tasso Fisso Nominale Annuo Lordo ¹	0,10%
Ritenuta Fiscale	26% ²
Imposta di bollo	0,2% ³
Spese di sottoscrizione	€ 0
Spese invio comunicazioni periodiche in formato cartaceo ⁴	€ 0
Spese invio comunicazioni periodiche in formato elettronico ⁴	€ 0

Gli interessi sono calcolati in regime di capitalizzazione semplice (365/365).

Il pagamento degli interessi e del capitale avviene in unica soluzione alla data di scadenza. La valuta di decorrenza degli interessi è il giorno di emissione.

I Certificati di Deposito di tipo zero coupon sono esenti dai diritti di custodia e amministrazione del dossier titoli. I Certificati di Deposito vengono emessi alla pari.

Dopo la data di scadenza i Certificati di Deposito diventano infruttiferi.

NORME CHE REGOLANO I CERTIFICATI DI DEPOSITO

Art. 1 – Il Certificato di Deposito è rappresentativo di un deposito bancario vincolato ed è regolato dalle seguenti norme e, per quanto non specificato, dalle leggi vigenti. Ad esso si applicano le condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Il Certificato di Deposito viene rilasciato contro versamento del relativo importo. Il Certificato di Deposito è vincolato per il periodo indicato e pertanto non può essere estinto prima della scadenza del vincolo stesso, salvi i casi previsti dalla legge. Non è consentito effettuare sul Certificato di Deposito ulteriori versamenti rispetto al versamento iniziale né prelievi parziali.

Art. 3 – Il Certificato di Deposito è emesso direttamente dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella sola forma “in amministrazione”, cioè con carico del Certificato di Deposito stesso (dematerializzato) nel deposito titoli del Cliente (non è quindi emesso “con ritiro” da parte del Cliente a seguito di materializzazione del titolo tramite stampa su carta valori). Il Cliente prende atto pertanto che, ai fini della sottoscrizione del Certificato di Deposito, è condizione necessaria la titolarità di un deposito titoli presso la Banca.

Art. 4 – Il Certificato di Deposito è nominativo, non trasferibile ed il rimborso e la liquidazione degli interessi vengono effettuati sul conto corrente di regolamento del deposito titoli in cui è caricato il Certificato stesso. Il Cliente prende atto, pertanto, che la Banca sarà tenuta ad effettuare il rimborso e la liquidazione degli interessi sul predetto conto corrente di regolamento del deposito titoli, anche qualora esso fosse stato nel frattempo modificato. In caso di deposito titoli cointestato è ammessa l'intestazione del Certificato di Deposito a tutti i cointestatari o ad uno solo di essi.

Art. 5 – Gli interessi sono computati a partire dalla data di emissione con riferimento all'anno civile e, a seconda di quanto indicato nel Documento di Sintesi, sono corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza del vincolo ovvero liquidati o capitalizzati con la periodicità stabilita. Dopo la data di scadenza il Certificato di Deposito diventa infruttifero.

Art. 6 – Le imposte e tasse, presenti e future, relative al Certificato di Deposito sono a carico del Cliente.

Art. 7 - Ai sensi della vigente normativa bancaria, la Banca può, in presenza di un giustificato motivo, modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali, ad eccezione del tasso di interesse. La Banca comunica al Cliente queste modifiche per mezzo del supporto scelto dal Cliente ai fini dell'invio delle comunicazioni periodiche, con preavviso minimo di due mesi. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza penalità o spese e, in questo caso, in sede di recesso, verranno applicate le condizioni precedentemente praticate. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la Banca riterrà approvate le modifiche.

¹ Al lordo della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo

² Ovvero la diversa ritenuta fiscale di volta in volta applicabile in base alla vigente normativa.

³ Ovvero il diverso importo di volta in volta applicabile in base alla vigente normativa.

⁴ Il rendiconto periodico della posizione in certificati di deposito verrà effettuato per il tramite del rendiconto finanziario integrato nell'ambito del deposito titoli, secondo la periodicità e le modalità per esso previste e pattuite. Il costo indicato in tabella è relativo al costo del predetto rendiconto finanziario integrato. Tale costo potrebbe variare anche in applicazione di quanto previsto nel relativo contratto del deposito titoli. In tale ultima ipotesi, l'avvenuta variazione del costo del rendiconto verrà rappresentata per mezzo del documento di sintesi periodico del deposito titoli.

⁵ Si rimanda alla precedente nota.



Art. 8 - Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per approvazione e accettazione delle condizioni economiche e normative. Il dettaglio dell'operazione da me richiesta (tra cui, in particolare, il capitale investito ed il deposito titoli di riferimento) sono riportati nel modulo conferimento ordine da me separatamente sottoscritto.

Data

Firmato Cliente

Dichiaro di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, c. 2, e 1342 cod. civ. - le seguenti clausole delle Norme che regolano i certificati di deposito: art. 2 – estinzione a scadenza naturale; art. 3 - apertura del deposito titoli; art. 7 – modifiche unilaterali.

Firmato Cliente

Dichiaro di ricevere la copia di mia spettanza del presente documento costituito dal/i Documento/i di Sintesi, dalle Norme che regolano i certificati di deposito, dal Modulo standard per le informazioni di base sulla protezione dei depositi (in allegato) e del modulo di conferimento ordine, secondo modalità coerenti con la modalità di firma (cartacea ovvero elettronica) del prodotto, consapevole che, in ogni caso, una copia cartacea della documentazione è comunque sempre disponibile presso la Filiale BNL di riferimento.

Firmato Cliente

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso BNL S.p.A. sono protetti da:	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (1) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione:	100.000 Euro per depositante e per ente creditizio (2) In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (3).
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 Euro. La BNL S.p.A. opera anche sotto BNL S.p.A.; Hello bank!
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altra persona:	Il limite di 100.000 Euro si applica a ciascun depositante separatamente (4)
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (5).
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatto:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) www.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it
Contatti per richiedere informazioni presso BNL S.p.A.	Telefono: +39 060. 060 Sito internet : www.bnl.it

Informazioni supplementari

(1) Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 Euro.

(2) Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EURO per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura.

Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO.

(3) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016

(4) In caso di conti cointestati si applica il limite di 100.000 Euro per ciascun intestatario del rapporto.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 Euro. Il limite massimo di 100.000 Euro non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it

(5) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA), Tel. 0039 06-699861, E-mail: infofitd@fitd.it, www.fitd.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EURO) entro:

A) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;

B) 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023 il sistema di garanzia assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso.

Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi: a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso; b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace; c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo; d) l'importo da rimborsare eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96 -quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.